

durch Entscheid vom 14. Dezember 1912 mit folgender Begründung ab: Dadurch, daß derjenige, der eine Sache unter Eigentumsvorbehalt verkauft habe, diese für seine Forderung pfänden lasse, verzichte er, wenigstens für die Betreibung, auf die Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt und habe somit keine andern Rechte als andere Gläubiger.

C. — Diesen Entscheid hat der Rekurrent unter Erneuerung seines Begehrens an das Bundesgericht weitergezogen.

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:

Der Rekurrent könnte sich nur dann der Unpfändbarkeit der Nähmaschine gegenüber mit Erfolg auf den von ihm geltend gemachten Eigentumsvorbehalt berufen, wenn ein solcher Vorbehalt ähnlich wie ein Pfandrecht den Gläubiger berechtigte, den in Frage stehenden Gegenstand, sofern der Schuldner seine Zahlungspflicht ganz oder teilweise nicht erfüllt, verwerten zu lassen und den Erlös zur Tilgung seiner Forderung zu beanspruchen (vergl. Jaeger, Kommentar, Art. 92 N. 1 Z). Diese Voraussetzung trifft nun aber offenbar nicht zu. Der Eigentumsvorbehalt berührt sich nur insofern mit dem Pfandrechte, als er den veräußerten Gegenstand der Haftung für die Schulden des Erwerbers entzieht, gibt aber im übrigen dem Veräußerer und Eigentümer bloß das Recht, den Gegenstand bei Nichterfüllung der Zahlungspflicht zurückzunehmen und dies auch nur unter der Voraussetzung, daß die Forderung des Veräußerers, abgesehen von einem angemessenen Mietzins und einer Entschädigung für Abnutzung, dahinfällt und allfällig schon geleistete Abzahlungen zurückerstattet werden (Art. 716 ZGB). Der Verkäufer eines unter Eigentumsvorbehalt veräußerten Gegenstandes kann daher diesen Gegenstand nur pfänden lassen, wenn er auf sein Eigentumsrecht für diese Betreibung verzichtet, wie die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat. In einem solchen Falle kann er dann dieses Recht höchstens allenfalls noch in den Betreibungen anderer Gläubiger geltend machen.

Allerdings hat das Bundesgericht in seinem Urteile in Sachen Ropp vom 28. Februar 1911 (AS Sep.-Ausg. 14 Nr. 15\*)

\* Ges.-Ausg. 37 I No. 35.

entschieden und sodann im Kreisschreiben Nr. 29 vom 31. März 1911 (AS Sep.-Ausg. 14 S. 130 ff.) bestimmt, daß unter Eigentumsvorbehalt verkaufte Sachen analog wie verpfändete Sachen zu pfänden und zu verwerten seien. Indessen bezieht sich dies nur auf die Betreibungen dritter Gläubiger, nicht auf diejenige des Eigentümers eines unter Eigentumsvorbehalt veräußerten Gegenstandes gegen den Erwerber. Das Bundesgericht konnte und wollte nicht einen derartigen Eigentümer im Betreibungsverfahren in allen Beziehungen dem Pfandgläubiger gleichstellen. Es handelte sich lediglich um die Anwendung eines Verfahrens, das den Drittgläubigern ermöglichen soll, den Vermögenswert für sich zu realisieren, der im Recht des Schuldners, gegen Bezahlung des Kaufpreises das Eigentum an der gekauften Sache zu erwerben, steckt\*.

Übrigens hat das Bundesgericht im erwähnten Kreisschreiben bestimmt, daß, wenn die Unpfändbarkeit einer unter Eigentumsvorbehalt verkauften Sache festgestellt sei, dann die Pfändung und das weitere im Kreisschreiben beschriebene Verfahren ausgeschlossen sei.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

#### 16. Sentenza 22 gennaio 1913 nella causa Antognini.

Spetta alle Autorità di vigilanza di decidere, se un ente debba venir iscritto nell'inventario di un fallimento. Iscrizione del diritto di promuovere un'azione rivocatoria qualora un creditore domanda che la somma versata ad altro creditore venga portata in inventario.

A. — Antognini avv. Francesco, in Bellinzona, creditore ipotecario dell'eredità giacente di Brocco Carolina, liquidata dall'Ufficio Esecuzioni e fallimenti di Bellinzona, rivolgeva l'undici ottobre 1912 a detto Ufficio una memoria nella quale

\* Vergl. AS Sep.-Ausg. 15 S. 77 Erw. 2, Ges.-Ausg. 38 I S. 260.

esponere: che certo Rossi Giuseppe, fattosi rilasciare il 24 settembre 1912 una procura dalla allora moribonda Carolina Brocco, vendeva il 30 settembre 1912 la miglior parte degli stabili della Brocco a certo Carlo Rusconi per il prezzo di fr. 2000. La Brocco essendo morta il 2 ottobre successivo, il prezzo totale di vendita veniva assegnato in pagamento in conto di quanto era dovuto dalla defunta al signor Alfonso Chicherio-Sereni. Soggiungeva che gli immobili venduti valevano almeno fr. 3000 e avrebbero potuto agevolmente essere venduti per questa somma, cioè per fr. 1000 più del prezzo per il quale furono venduti al Rusconi.

In base a queste allegazioni, Francesco Antognini chiedeva all'Ufficio Esecuzioni e fallimenti di Bellinzona di richiamare agli atti dell'eredità giacente Carolina Brocco il titolo di vendita, allo scopo — se pure non si intendeva di impugnare questa vendita — di fare almeno partecipare al riparto del ricavo della stessa tutti i creditori, in relazione alla situazione in graduatoria di ciascuno.

B. — In data 14 ottobre 1912, l'Ufficio rispondeva che non credeva potersi basare sui fatti allegati dal signor Antognini un'azione revocatoria, ma di non essere alieno, se il ricorrente avesse insistito, di convocare una speciale riunione dei creditori per una decisione in merito.

Antognini, concludendo, domandava all'Autorità cantonale di vigilanza che, riservate espressamente le azioni ipotecarie e revocatorie qualora il suo punto di vista non venisse ammesso, si ordinasse all'Ufficio di Esecuzioni e fallimenti di Bellinzona, quale amministrazione dell'eredità giacente Brocco Carolina:

a) di inscrivere fra le attività della massa Brocco Carolina la somma di fr. 2000, ricavo della vendita degli immobili dell'eredità giacente;

b) di ripartire poi detta somma in conformità della graduatoria;

c) di ammettere, nonostante che i termini fossero trascorsi, il signor A. Chicherio a notificare i suoi crediti verso la debitrice e, ciò fatto, di completare la graduatoria già allestita, in relazione alla nuova notifica.

La Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, con decisione 26 novembre 1912, intimata l'otto gennaio 1913, respingeva il gravame dell'Antognini, poggiandosi, in sostanza, ai motivi seguenti: le domande del ricorrente involgono una vera e propria modificazione della graduatoria: si tratta di una impugnativa della graduatoria Brocco, la quale deve essere promossa davanti ai tribunali e non davanti le Autorità di vigilanza: essere quindi queste ultime incompetenti a giudicare della questione.

Contro questa sentenza, il ricorrente F. Antognini si aggrava in tempo utile presso la Camera Esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale, rinnovando le conclusioni a-c esposte all'Autorità cantonale.

#### *In diritto:*

1. — La domanda del ricorrente non può essere considerata come una richiesta di modificazione dello stato di collocazione. Se così fosse, a buon diritto l'istanza cantonale avrebbe declinato l'obbligo di entrare nel merito della vertenza per ragioni di competenza. In realtà, il ricorrente domanda in primo luogo (ved. punto a delle conclusioni Antognini) che un ente finora non iscritto all'inventario della massa sia considerato come attività della medesima e che, realizzato, ne venga ripartito il prodotto: le conclusioni poi b e c non sono che il corollario di questa domanda tendente a far rientrare nella massa il prezzo degli stabili venduti. Ora, è fuori di dubbio che ogni qualvolta un nuovo elemento di attività viene ad arricchire una massa, ne deve seguire un nuovo stato di collocazione od almeno una modificazione dello stesso, operazione questa, di competenza degli uffici di esecuzione, che può dar luogo a gravame presso le Autorità di vigilanza.

È dunque infondata l'eccezione d'incompetenza sollevata dall'Autorità cantonale di vigilanza ticinese.

2. — La conclusione « a » del ricorrente non è formulata in maniera precisa e, così come suona, non sembra corrispondere esattamente all'intenzione del ricorrente. Quando questi domanda che l'Ufficio iscriva all'inventario la somma

di fr. 2000, prodotto della vendita, domanda in realtà una cosa impossibile, poichè questo prodotto non esiste, essendo nelle mani di Alfonso Chicherio che vi vanta dei diritti di compensazione. Di fatto, il ricorrente pretende che il prezzo di vendita assegnato in pagamento all'Alfonso Chicherio avrebbe dovuto cadere nella massa e non servire di pagamento esclusivo del sig. Chicherio: quando il ricorrente chiede che la somma di fr. 2000 sia messa in inventario, domanda quindi in realtà che il *pagamento* — non la vendita degli immobili — in favore del Chicherio sia annullato e che il prezzo di fr. 2000 rientri nella massa. La domanda del ricorrente suppone che venga promossa un'azione rivocatoria non *contro la vendita*, ma contro il *modo di pagamento* e l'*assegno* del prezzo a favore del sig. Alfonso Chicherio. La conclusione « a » del ricorrente, non può, in queste circostanze, avere altro significato fuor quello che sia iscritta alle attività della massa l'azione rivocatoria, tendente ad impugnare il pagamento a Chicherio. Ora, la domanda del ricorrente, così compresa, è certamente fondata: ogni creditore ha il diritto di domandare che l'inventario sia completato coll'aggiunta di una pretesa di simile natura. Questa iscrizione non avrà, per sè stessa, alcuna influenza sull'obbligo di pagamento o restituzione del Chicherio: questi non potrà, che per mezzo dell'azione rivocatoria, essere tenuto a rinunciare alla compensazione avvenuta. D'altra parte, l'iscrizione all'inventario non sortirà l'effetto immediato di obbligare la massa a promuovere quest'azione rivocatoria: la massa dovrà però, in caso di rinuncia, offrire ai creditori la cessione di questo diritto: Chicherio poi, come futuro convenuto nella causa di revocazione, non avrà ad interloquire, nè ad influire in maniera qualsiasi nella decisione dei creditori, di assumere la causa per conto della massa o di cederne i diritti ai singoli creditori (R. U., ed. sep. per le sentenze in materia di esecuzioni e fallimenti, vol. 14, n° 82\*).

3. — In questo senso deve dunque venir ammessa la conclusione « a » del ricorrente: sarà iscritto all'inventario il

diritto di impugnare il pagamento di fr. 2000 al sig. Chicherio (ved. anche art. 27 dell'ordinanza del T. F. del 13 luglio 1911).

Le conclusioni *b* e *c* del ricorrente invece debbono, per ora, venir respinte come premature: non saranno da esaminare che nel caso in cui, l'azione rivocatoria intentata, la causa avrà esito favorevole alla parte attrice.

Per questi motivi,

la Camera Esecuzioni e Fallimenti  
pronuncia:

Il ricorso è ammesso circa la conclusione « a » nel senso dei motivi, vale a dire che vien fatto obbligo all'Ufficio di inscrivere all'inventario il diritto della massa o dei singoli creditori come cessionari della stessa, di promuovere l'azione rivocatoria contro l'assegno di fr. 2000 in pagamento al signor Alfonso Chicherio, in Bellinzona.

#### 17. Entscheid vom 22. Januar 1913 in Sachen Pestalozzi & Cie. und Genossen.

**Art. 199 SchKG:** Dem Betreibungsamt infolge der Pfändung einer Liegenschaft bezahlte Mietzinsbeträge fallen, wenn über den Schuldner der Konkurs ausbricht, in die Konkursmasse, sofern die Liegenschaft zur Zeit der Konkurseröffnung noch nicht verwertet ist.

A. — In den von den heutigen Rekurrenten und einer Reihe weiterer Gläubiger gegen Wilhelm Kirchgrabner in Zürich IV angehobenen Betreibungen pfändete das Betreibungsamt Zürich IV im Januar und Februar 1912 u. a. einen bei ihm deponierten Barbetrag von 1600 Fr. und verschiedene Liegenschaften. Die Pfändung der letzteren erstreckte sich gemäß Art. 102 SchKG auch auf die künftig verfallenden Mietzinsen. In den Betreibungen 25,015 (Pestalozzi & Cie.), 620 (Rathgeb), 712 (E. Wüest), 713 (Hug) lief die Teilnahmefrist am 8./18. Februar 1912, in den Betreibungen 797 (Hug), 1058 (Casimir Wüest) und 1141 (Pestalozzi & Cie.) am 10./20. März 1912 ab. Am 17. Mai 1912 wurde über Kirchgrabner der Konkurs eröffnet. Durch Zir-

\* Ed. gen. 37 II, pag. 321 e seg.